



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

GIÀ PROVINCIA REGIONALE

DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA N. 103 del 03/12/2025

SETTORE II - FINANZE E PATRIMONIO MOBILIARE

Proposta n. SETT3 2569/2025

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - GAP- 2025" DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA E GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E TRASFERITE. CONTROLLO FINANZIARIO PARTECIPATE

Premesso che:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- ai sensi dell'articolo 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 è prevista la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità e i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato, considerando ai fini dell'inclusione nello stesso qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, in base alle regole stabilite dal principio contabile 4/4;
- prima di predisporre il bilancio consolidato gli enti definiscono il perimetro per il consolidamento mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:
 - A) gli enti, aziende e società che compongono il gruppo di amministrazione pubblica (GAP);
 - B) gli enti, aziende e società che compongono il gruppo compresi nel bilancio consolidato;

Rilevato che:

ai sensi degli articoli 11 ter, quater e quinquies del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, nonché dal citato principio contabile applicato 4/4 paragrafo 2, Costituiscono componenti del "gruppo amministrazione pubblica":

1) **gli organismi strumentali** dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;

2) **gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo**, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;

2.1 gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;

b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;

c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;

e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi;

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

2.2 gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

3. **le società**, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione.

In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione

3.1 le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

3.2 le società partecipate dall'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società

Il gruppo "amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.

- nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del Libero Consorzio comunale di Enna sono indicate le società partecipate e gli enti pubblici vigilati.

- il principio contabile 4/4, al paragrafo 3, prevede che: «Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti:

- 1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- 2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato».

- lo stesso principio, al fine di stabilire il perimetro di consolidamento, individua una soglia di irrilevanza: «Gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco di cui al punto 1 possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2 nei casi di:

a) **Irrilevanza**, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate.

Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente".

In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

b) **Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento** in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per

detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). **Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione**

In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.»

- la soglia di irrilevanza, sulla base dell'ultimo rendiconto approvato (2024) è la seguente:

Verifica rilevanza GAP 2025- Dati consuntivo 2024						
	Libero consorzio	%	Valore		%	Valore
attivo	245.523.297,17	3	7.365.698,92		10	24.552.329,72
p.n.	117.833.838,40	3	3.535.015,15		10	11.783.383,84
ricavi	29.306.059,36	3	879.181,78		10	2.930.605,94

Preso atto che, come previsto dal principio contabile 3.1 dell'allegato 4/4 al D.L.ge n. 118/2011, l'elenco dei componenti il GAP deve essere approvato con deliberazione della Giunta e deve essere aggiornato alla fine dell'esercizio, come meglio chiarito dalla stessa Corte dei conti, (Sezione della Autonomie n. 16 del 13/10/2020) che nelle linee guida per i questionari sul bilancio consolidato, chiede espressamente se la Giunta ha deliberato il GAP entro il 31 dicembre e chiarisce che: *".....omissis..... il documento contabile da utilizzare ai soli fini dell'elaborazione degli elenchi in questione, nei termini stabiliti alla domanda n. 1.1, è quello riferito all'esercizio n-1 rispetto a quello a cui si riferisce il bilancio consolidato. Di converso resta inteso che i documenti contabili per l'elaborazione del bilancio consolidato devono essere riferiti al medesimo esercizio contabile (in mancanza si considera utilizzabile il preconsuntivo o il progetto di bilancio inviato agli organi competenti per l'approvazione). V. par. 3.2, n. 1, del principio contabile applicato"*

Preso atto che in base ai criteri stabili dalla Legge e dal principio 4/4 fanno parte del gruppo di amministrazione pubblica (G.A.P.) del Libero Comunale di Enna i seguenti enti e/o società partecipati dall'Ente alla data di approvazione della presente deliberazione

Tipologia		COMPONENTI GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
Società partecipate		
1		Enna euno s.p.a in fallimento
2		Sicilia ambiente s.p.a in fallimento
3		Multiservizi s.r.l.in fallimento
4		Vigilanza Venatoria ed Ambientalista s.r.l. in fallimento
Società Consortile		
1		APEA Agenzia Provinciale per l'energia (Società consortile ar.l.) in liquidazione

2		ATO 6 SRR (Società consortile per azioni)
Enti di diritto pubblico		
1		Ente Parco Minerario Florestella Grottacalda
2		Ente autodromo di Pergusa

I seguenti enti e/o società non vengono inserite nel perimetro di consolidamento essendo sottoposte a procedura concorsuale (punto 2.1 e 2.2 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato):

Tipologia		COMPONENTI GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA IN PROCEDURA CONCORSALE – da non inserire nel perimetro di consolidamento 2025
Società partecipate		
1		Enna euno s.p.a in fallimento
2		Sicilia ambiente s.p.a in fallimento
3		Multiservizi s.r.l.in fallimento
4		Vigilanza Venatoria ed Ambientalista s.r.l. in fallimento

-sulla base dei bilanci approvati e/o dei dati contabili trasmessi (punto 3.1 del principio contabile applicato al bilancio consolidato) emergono i seguenti valori per la verifica della rilevanza ai fini del consolidamento:

Verifica rilevanza GAP 2025- Dati consuntivo 2024						
	Libero consorzio	%	Valore		%	Valore
attivo	245.523.297,17	3	7.365.698,92		10	24.552.329,72
p.n.	117.833.838,40	3	3.535.015,15		10	11.783.383,84
ricavi	29.306.059,36	3	879.181,78		10	2.930.605,94

Verifica valori di soglia ai fini della rilevanza

Parametro	APEA	100%	Valore soglia			Risultato della verifica	Rilevanza
attivo	44.217,00		7.365.698,92			NO	Rilevante perché partecipata al 100%
p.n.	- 497.282,00		3.535.015,15			NO	
ricavi	-		879.181,78			NO	

Parametro	SRR ATO 6	5%	Valore soglia			Risultato della verifica	Rilevanza
attivo	1.022.748,00		7.365.698,92			NO	Rilevante
p.n.	120.000,00		3.535.015,15			NO	
ricavi	1.354.684,00		879.181,78			SI	

Parametro	Floristella	33,05%	Valore soglia			Risultato della verifica	Rilevanza
attivo	1.384.214,09		7.365.698,92			NO	Irrilevante
p.n.	1.366.889,23		3.535.015,15			NO	
ricavi	373.690,29		879.181,78			NO	

Parametro	Autodromo	47,06%	Valore soglia			Risultato della verifica	Rilevanza
attivo	2.066.326,19		7.365.698,92			NO	Rilevante perché supera i parametri di soglia
p.n.	1.555.689,99		3.535.015,15			NO	
ricavi	1.585.510,88		879.181,78			SI	

Considerato che ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento

Preso atto che la sommatoria dei parametri degli enti e/o società irrilevanti risulta essere inferiore al 10% per i tre parametri, come esposto nel seguente prospetto.

Verifica soglia 10%							
Organismo	Attivo patrimoniale		Patrimonio Netto			Ricavi caratteristici	Risultato della verifica
Floristella	1.384.214,09		1.366.889,23			373.690,29	
Totale	1.384.214,09		1.366.889,23	#		373.690,29	Irrilevante
Valore soglia 10% LCC	24.552.329,72		11.783.383,84			2.930.605,94	

VISTO il parere di regolarità tecnica;
VISTO il parere di regolarità contabile

PROPONE

- 1) di individuare, in via provvisoria, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento e ai fini della redazione del bilancio consolidato, quali componenti del "Gruppo di amministrazione pubblica (GAP)" del Libero Consorzio Comunale di Enna, oltre al Libero Consorzio stesso, capogruppo, i seguenti organismi partecipati

Tipologia		COMPONENTI GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
Società partecipate		
1		Ennaeunos.p.a in fallimento
2		Sicilia ambiente s.p.a in fallimento
3		Multiservizi s.r.l.in fallimento
4		Vigilanza Venatoria ed Ambientalista s.r.l. in fallimento
Società Consortile		

1		APEA Agenzia Provinciale per l'energia (Società consortile ar.l.) in liquidazione
2		ATO 6 SRR (Società consortile per azioni)
Enti di diritto pubblico		
1		Ente Parco Minerario Florestella Grottacalda
2		Ente autodromo di Pergusa

- 2) di individuare, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento e ai fini della redazione del bilancio consolidato 2025, i seguenti enti e/o organismi i cui parametri di bilancio risultano essere rilevanti ai fini del "Perimetro di consolidamento":

Parametro	APEA	100%	Valore soglia			Risultato della verifica	Rilevanza
attivo	44.217,00		7.365.698,92			NO	Rilevante perché partecipata al 100%
p.n.	- 497.282,00		3.535.015,15			NO	
ricavi	-		879.181,78			NO	

Parametro	SRR ATO 6	5%	Valore soglia			Risultato della verifica	Rilevanza
attivo	1.022.748,00		7.365.698,92			NO	Rilevante
p.n.	120.000,00		3.535.015,15			NO	
ricavi	1.354.684,00		879.181,78			SI	

Parametro	Autodromo	47,06%	Valore soglia			Risultato della verifica	Rilevanza
attivo	2.066.326,19		7.365.698,92			NO	Rilevante perché supera i parametri di soglia
p.n.	1.555.689,99		3.535.015,15			NO	
ricavi	1.585.510,88		879.181,78			SI	

- 3) di riservarsi di aggiornare l'elenco degli organismi rilevanti nel perimetro di consolidamento, ove necessario;
- 4) di demandare al Dirigente del settore I e II ogni ulteriore utile adempimento;
- 5) di trasmettere il presente provvedimento agli organismi partecipati.

Il Funzionario E.Q.

(Rag.V.Milano)

IL DIRIGENTE

VISTA la proposta predisposta dal Funzionario E.Q.;

ACCERTATA ai fini del controllo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art.147 del Dlgs.n.267/2000 la regolarità tecnica del presente provvedimento e la correttezza dell'azione amministrativa ;

RITENUTA che la stessa sia meritevole di approvazione;

APPROVA

la superiore proposta con la narrativa, motivazione del dispositivo di cui alla stessa, facendola propria e in tali termini inoltrandola all'organo di governo

Parere di Regolarità Contabile
IL RESPONSABILE DEL SETTORE II In ordine alla regolarità contabile della proposta che precede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 della Legge 142/90 e dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000, nonché in ordine all'assenza di condizioni che possano determinare lo squilibrio nella gestione delle risorse, ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, nonché dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000 si esprime parere: FAVOREVOLE f.to Dr. G. Guarrera

IL PRESIDENTE

DETERMINA:

Di approvare la superiore proposta del Dirigente Settore II, con la narrativa , la motivazione , il dispositivo, facendola propria.

Lì, 03/12/2025

IL PRESIDENTE
CAPIZZI PIERO ANTONIO SANTI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)